



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MONFALCONE

Tel. 0481/496611 – Fax 0481/496646

Viale Oscar Cosulich, 24 – 34074 Monfalcone (GO)

cp-monfalcone@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone

ORDINANZA N. 21/2019

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Monfalcone:

- VISTO** il Rapporto di Servizio n.6/TEC/2019 in data 28/02/2019 con il quale personale del Capitaneria di porto di Monfalcone riscontrava che una zona della banchina prospiciente il canale Valentinis (più precisamente quella compresa tra l'ormeggio n.82^a e l'ormeggio n.82⁹ delle unità da diporto) era stata completamente transennata a seguito dello smottamento del terreno e del conseguente cedimento della pavimentazione della banchina;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che per qualsiasi motivo abbiano necessità di evolvere e/o approdare nel tratto di banchina interessato dallo smottamento in parola;
- CONSIDERATO** che lo specchio acqueo di cui trattasi è abitualmente usufruito per l'ormeggio di unità da diporto;
- RITENUTO** necessario adottare ogni dovuto provvedimento atto a regolamentare la navigazione ed il traffico navale nel richiamato specchio acqueo per salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;
- VISTI** gli articoli 17, 62, 63 ed 81 del Codice della navigazione e l'articolo 59 del Regolamento per la navigazione marittima,

ORDINA

ART. 1

A partire dalle ore 08:00 del 04/03/2019, nel tratto di mare antistante la banchina del canale Valentinis del porto di Monfalcone compreso tra l'ormeggio n.82_a e l'ormeggio n.82₉, meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico, per una distanza di 10 metri dalle rive stesse è interdetto l'accesso, il transito, la sosta, la navigazione e l'ancoraggio a qualsiasi unità a motore, a vela, a remi, da diporto o da lavoro.

Il divieto di cui sopra non si applica ai mezzi delle ditte esecutrici degli eventuali lavori di ripristino dei luoghi ed alle proprie maestranze.

Tale divieto, non si applica altresì agli uomini, ai mezzi di polizia e/o soccorso che, in ragione della propria attività, debbano recarsi in tale zona. Questi ultimi prima di accedere all'area eventualmente interessata dai lavori, dovranno chiaramente segnalare la propria presenza ed attendere la sospensione degli stessi e la messa in sicurezza delle attrezzature.

ART. 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salve le maggiori responsabilità derivanti da diverso illecito comportamento, saranno puniti:

- se alla condotta di un'unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del D. Lgs. 171/2005;
- negli altri casi, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi dell'art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e dell'art. 1231 (Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione) del Codice della Navigazione.

ART. 3

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo della Capitaneria, ovvero l'inclusione alle pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/monfalcone.

Monfalcone, li 04/03/2019

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Maurizio VITALE

**CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA
DI MONFALCONE**

Planimetria N. 21 allegata all'Ordinanza n° 21/2019 in data 04/03/2019

